



**AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI S.p.A.**

Via Argine, 929


80147 Napoli

\* \* \* \* \*

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE  
IMPRESE**


**REGOLAMENTO**

**PARTE GENERALE**

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESSE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 2 DI 21</b>

## **INDICE**

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - DURATA</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 - OPERATIVITÀ DEL SISTEMA</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5 - DOMANDA DI QUALIFICAZIONE</b>	<b>6</b>
<b>ART. 6 - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 7 - QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO</b>	<b>9</b>
<b>ART. 8 - DOCUMENTI</b>	<b>9</b>
<b>ART. 9 - ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE</b>	<b>9</b>
<b>ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY (D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196)</b>	<b>11</b>
<b>ART. 11 - VALIDITÀ ED EFFETTI DELLA QUALIFICAZIONE</b>	<b>12</b>
<b>ART. 12 - VARIAZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE</b>	<b>12</b>
<b>ART. 13 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE</b>	<b>12</b>
<b>ART. 14 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO</b>	<b>14</b>
<b>ART. 15 - VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ</b>	<b>14</b>
<b>ART. 16 - EVIDENZA PUBBLICA DELL'ATTO</b>	<b>15</b>
<b>ART. 17 - MODALITÀ DI INDIZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE SINGOLE GARE</b>	<b>15</b>
<b>ART. 18 - TUTELA DELLA LEGALITÀ</b>	<b>16</b>
<b>ART. 19 - FORO COMPETENTE</b>	<b>21</b>

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 3 DI 21</b>

## **PREMESSA**

- ARIN S.p.A. è soggetto aggiudicatore nei settori c.d. "speciali" in quanto società operante nel settore "acqua"; la sua attività contrattuale è regolata dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163.

- ARIN S.p.A., nell'ambito della propria attività contrattuale rientrante nei cd. settori speciali, intende istituire un proprio Sistema di Qualificazione ai sensi del predetto Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, al fine di formare elenchi di imprese dotate di specifici requisiti morali, tecnici ed economici destinate ad eseguire forniture, servizi e lavori per conto di ARIN S.p.A.

### **ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**


Ai sensi dell'articolo 232 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, è istituito presso ARIN S.p.A. il Sistema di Qualificazione delle imprese destinate ad eseguire forniture, servizi e lavori per conto di ARIN S.p.A. ("**Sistema di Qualificazione**").

Il Sistema di Qualificazione ha lo scopo di definire elenchi di imprese ("**Albi**") di comprovata idoneità, sia dal punto di vista morale sia per capacità tecnico/economica e specializzazione, nell'ambito dei quali ARIN S.p.A. individua i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori occorrenti per l'espletamento delle diverse attività della società.

Il presente documento costituisce il Regolamento del Sistema di Qualificazione di ARIN S.p.A. ("**Regolamento**") ed è costituito da una "**Parte Generale**", che disciplina l'istituzione e i procedimenti di gestione del Sistema medesimo e da una o più "**Parti Speciali**" che disciplinano l'istituzione e la gestione di ogni singolo albo di fornitori, esecutori di servizi ed esecutori di lavori.

Le Parti Speciali costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento ed integrano e completano la Parte Generale, definendo i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese per poter essere coinvolte nel processo di qualifica, ivi compresa la documentazione che le stesse devono presentare.

ARIN S.p.A. si riserva la facoltà di non utilizzare il presente Sistema di Qualificazione nell'espletamento delle proprie attività, nonché di aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al Sistema medesimo. E', altresì, facoltà di ARIN S.p.A. aggiornare e/o modificare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente Regolamento. Di tali eventuali modifiche sarà data idonea pubblicità.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 4 DI 21</b>

Ai sensi dell'art. 232, comma 8, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il Sistema di Qualificazione, previa specifica autorizzazione di ARIN S.p.A., potrà essere utilizzato anche da altro Ente Aggiudicatore.

## **ART. 2 - DURATA**

Ciascun Albo di cui si compone il presente Sistema di Qualificazione ha durata triennale, con decorrenza dalla data di costituzione dell'Albo medesimo. Il presente Sistema di Qualificazione, comprensivo delle singole parti speciali che verranno di volta in volta istituite, viene reso pubblico mediante apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico di ARIN S.p.A., sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Alla scadenza del triennio, il Sistema di Qualificazione ed i relativi Albi nelle more istituiti si intenderanno decaduti, salvo che ARIN S.p.A. non proceda al suo rinnovo, mediante pubblicazione del relativo avviso, nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del presente Sistema. Nel caso di rinnovo del Sistema, le imprese già qualificate saranno sottoposte ad una nuova procedura di accertamento dei requisiti secondo le modalità previste dal relativo Regolamento.


Ogni anno le imprese già qualificate saranno chiamate a produrre idonea documentazione al fine di certificare il perdurante possesso dei requisiti richiesti per ottenere la qualificazione, secondo la procedura prevista al successivo articolo 13.

## **ART. 3 - OPERATIVITÀ DEL SISTEMA**

Il Sistema è caratterizzato da dinamicità gestionale, in quanto in ogni momento della sua vigenza gli operatori economici possono iscriversi agli Albi istituiti inoltrando la domanda di qualificazione e la documentazione a corredo occorrente, secondo quanto previsto nelle parti speciali.

Gli Albi di fornitori, esecutori di servizi ed esecutori di lavori pubblici sono costituiti da elenchi di imprese ordinate in numero progressivo; tale numero è attribuito secondo l'ordine ricavato dal numero di protocollo della nota con la quale è comunicato l'esito positivo della procedura di qualificazione.

Gli albi sono articolati per categorie, nell'ambito delle quali le imprese possono essere qualificate all'interno di "classi d'importo".

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 5 DI 21</b>

#### **ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE**

**4.1** Possono presentare la "domanda di qualificazione":


- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione della richiesta di iscrizione all'albo fornitori, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta la richiesta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, ad esclusione di quanto previsto nel comma 8;
- e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240, mentre per le imprese appartenenti a paesi della UE in ragione del Regolamento CE n. 2137/85.

La domanda di qualificazione deve essere presentata da soggetti che, al momento dell'invio della domanda, si siano già costituiti.

**4.2** Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione anche soggetti provenienti da altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché soggetti stabiliti in Paesi non aderenti all'Unione europea con i quali l'Italia, o l'Unione Europea, abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore di forniture, servizi o lavori di pertinenza del presente Regolamento e relative parti speciali.

Per tutti i soggetti con residenza in Stati esteri, l'esistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione al Sistema di Qualificazione è accertata in base alla documentazione prodotta secondo la normativa vigente nei rispettivi Paesi.

Pertanto, tali soggetti sono tenuti a presentare la stessa documentazione richiesta ai soggetti italiani, secondo le possibilità di seguito elencate:

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESSE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 6 DI 21</b>

- il documento tipico della fattispecie;
- in mancanza del precedente è sufficiente un documento equipollente;
- in terza ipotesi, qualora nei Paesi di origine non venga rilasciato né il certificato, né il documento, è ammessa la dichiarazione giurata che deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, notaio o ad un organismo professionale competente a riceverla in base alla legislazione del Paese di appartenenza;
- in quarta ipotesi, qualora neppure tale dichiarazione giurata sia prevista nel Paese di appartenenza, è sufficiente una dichiarazione solenne resa, al pari di quella giurata, dinanzi ad autorità competente a riceverla che ne attesti l'autenticità.

## **ART. 5 - DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

**5.1** I soggetti interessati alla qualificazione devono presentare ad ARIN S.p.A. apposita domanda in relazione ad ogni singolo Albo, secondo le "Modalità di presentazione della domanda di qualificazione" stabilite nelle parti speciali.

**5.2** Alla domanda deve essere allegata, per contributo all'istruttoria finalizzata alla qualificazione, copia del versamento sul c/c di ARIN S.p.A., di un importo pari a € 200,00, con causale "Sistema di Qualificazione - Albo .....

.....  
 Categoria .....


Le coordinate Bancarie di ARIN S.p.A. sono:

- **San Paolo Banco di Napoli S.p.A.**
- **c/c n. 27/1326**
- **ABI 01010**
- **CAB 03414**
- **CIN E**
- **IBAN: IT50 E010 1003 4140 0002 7001 660**

Il contributo è dovuto in occasione dell'iscrizione ad un Albo del sistema di qualificazione di ARIN S.p.A. per ciascuna categoria cui il soggetto intenda iscriversi. Per le istanze di estensione che riguardino esclusivamente l'acquisizione di classi d'importo maggiori all'interno della categoria già posseduta non è necessario alcun contributo.

Sarà cura di ARIN S.p.A. emettere la relativa fattura.

**5.3** E' vietata la presentazione di domande di qualificazione per la medesima categoria di un Albo, ovvero per la medesima classe d'importo qualora la categoria si articoli in più classi d'importo, da parte di più imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o tra cui intercorra un rapporto di collegamento sostanziale ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 7 DI 21</b>


## **ART. 6 - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE**

I soggetti indicati al precedente articolo 4 dovranno dimostrare, ai fini della qualificazione, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

### **6.1 Requisiti di carattere generale**

Sono ammessi al sistema di qualificazione i soggetti:


- a. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di domanda di ammissione al presente Sistema di Qualificazione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 8 DI 21</b>

caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- d. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- e. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione di A.R.I.N. S.p.A., nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla medesima A.R.I.N. S.p.A. o da altra società dalla stessa controllata e/o collegata; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di A.R.I.N. S.p.A.;
- g. che non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o dello Stato di appartenenza e/o dello Stato in cui l'impresa è stabilita);
- h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di istituzione del Sistema di Qualificazione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato di appartenenza e/o dello Stato in cui l'impresa è stabilita);
- j. in regola con le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- k. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. dell'8 giugno 2002 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l. *(solo per i lavori)* nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto



	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESSE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 9 DI 21</b>

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

m. il cui oggetto sociale ricomprenda le attività rientranti nelle categorie oggetto del Sistema di Qualificazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE, i predetti requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE.

## **6.2 Requisiti speciali relativi alla capacità tecnica ed economico-finanziaria**

Ai fini della qualificazione, i soggetti che presentano la domanda dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti tecnici ed economico-finanziari specificati nelle parti speciali.

### **ART. 7 - QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO**

E' ammessa la possibilità di ottenere la qualificazione al Sistema avvalendosi dei requisiti speciali di un altro soggetto (ausiliario) ai sensi degli articoli 49 e 50 D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, alle condizioni specificate nelle parti speciali, e fermo restando quanto previsto all'art. 20, comma 2, della L.R. della Campania 27.2.2007 n. 3.

### **ART. 8 - DOCUMENTI**


I soggetti che desiderano essere qualificati dovranno presentare, a pena di rigetto della domanda, la documentazione indicata nelle parti speciali.

### **ART. 9 - ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

ARIN S.p.A. provvede alla qualificazione dei soggetti, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo (sia a mezzo posta che con consegna a mano) apposto dalla struttura ARIN S.p.A. incaricata.

ARIN S.p.A. entro sei mesi dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunica l'esito del procedimento di qualificazione, specificando categorie e classi per cui il soggetto sia risultato qualificato.

ARIN S.p.A. può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione a classi d'importo diverse da quelle indicate dai soggetti aspiranti.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 10 DI 21</b>

In tal caso la qualificazione sarà formalizzata da una comunicazione motivata della decisione. L'impresa ha facoltà, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, di fornire l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti giudicati carenti. Nel caso in cui l'impresa dimostri il possesso di detti requisiti, ARIN S.p.A. procederà all'attribuzione della qualificazione richiesta.

Ove nel corso di un procedimento finalizzato all'iscrizione, l'aspirante comunichi ad ARIN S.p.A. una variazione afferente uno o più dei requisiti necessari, il termine per la conclusione del procedimento inizierà a decorrere daccapo dal giorno della relativa comunicazione.

Non saranno accolte domande di qualificazione in cui la documentazione presentata non sia risultata completa e conforme a quanto prescritto nel presente Regolamento e relative parti speciali.


Qualora ARIN S.p.A. ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della domanda, informerà il soggetto richiedente, entro i due mesi precedenti alla scadenza della suddetta data, della durata della proroga e delle motivazioni della stessa, fissando contestualmente, la nuova data entro la quale sarà comunicato l'esito della procedura di qualificazione.

A.R.I.N. S.p.A., nel corso dell'istruttoria finalizzata alla qualificazione, acquisirà dalla Prefettura competente le **informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998** sul conto di tutte le imprese richiedenti la qualificazione, anche aventi sede legale al di fuori della Provincia di Napoli, fornendo i dati di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 490/1994. Qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, la domanda di qualificazione verrà rigettata.

Laddove l'Albo sia composto da una o più categorie articolate in distinte classi d'importo, la richiesta di informazioni antimafia, riguarderà esclusivamente le classi d'importo pari o superiori:

- per gli appalti di opere o lavori pubblici a 250.000,00 euro;
- per le prestazioni di servizi e forniture a 50.000,00 euro;

Qualora la risposta della Prefettura non pervenga nel termine di giorni 45 dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, è facoltà di A.R.I.N. S.p.A. procedere all'iscrizione provvisoria del soggetto richiedente con riserva di acquisire le informazioni antimafia. Qualora in seguito all'iscrizione provvisoria con riserva, sopraggiungano informazioni antimafia dal valore interdittivo a carico del soggetto, la domanda di qualificazione verrà definitivamente rigettata.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 11 DI 21</b>

### **9.1 Rigetto della domanda**

La domanda di qualificazione sarà rigettata in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali previsti nel presente Regolamento e relative parti speciali e, comunque, nel caso in cui la documentazione presentata a corredo della stessa non sia risultata completa e conforme a quanto prescritto nel Regolamento medesimo e relative parti speciali

L'esito negativo della domanda di qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato, indicandone i motivi.

Il rigetto della domanda non preclude, qualora l'aspirante sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento e relative parti speciali, la possibilità di presentare una nuova domanda di qualificazione.

Si precisa che, in caso di rigetto della domanda di qualificazione, l'importo versato in virtù di quanto prescritto all'art. 5 non sarà restituito.

### **ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY (D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196)**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti ed, ove occorra, delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara.


Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitarie.

Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato da ARIN S.p.A., Via Argine, 929 - 80147 Napoli.

In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del successivo art. 13.

I dati di cui trattasi non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla normativa nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 12 DI 21</b>

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi a: ARIN S.p.A., Via Argine, 929 - 80147 Napoli.

### **ART. 11 - VALIDITÀ ED EFFETTI DELLA QUALIFICAZIONE**

La qualificazione attribuisce al soggetto l'idoneità per la partecipazione alle gare indette da ARIN S.p.A., qualora quest'ultima si avvalga del presente Sistema.

La qualificazione ha validità triennale, comunque non superiore al termine di validità del presente Sistema di Qualificazione, a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della qualificazione stessa, sempre che nel suddetto periodo continuo, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni di qualificazione espresse precedentemente nel presente documento.


### **ART. 12 - VARIAZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

Nel caso di variazioni del Sistema di Qualificazione, come previsto dall'articolo 1 della presente parte generale del Regolamento, le imprese già qualificate saranno sottoposte ad una nuova procedura di accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della qualificazione, in ottemperanza alle modifiche apportate al Sistema di Qualificazione da ARIN S.p.A.

### **ART. 13 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE**

**13.1** ARIN S.p.A. provvede a controllare, nei confronti delle imprese che hanno superato positivamente la procedura di qualificazione e che sono iscritte agli Albi, la costante permanenza dei requisiti richiesti. In dettaglio sono attuati i seguenti controlli progressivi:

- in fase di formazione dell'elenco di imprese da invitare ad ogni singola procedura di affidamento sarà verificata la validità dell'attestazione SOA di tutte le imprese invitate (in caso di lavori) e, in ogni caso, la presenza di eventuali annotazioni nel Casellario Informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- in fase di stipula del contratto di appalto si procederà a verificare la permanenza di tutti i requisiti previsti nel Regolamento e nelle relative parti speciali, nonché di quelli eventualmente previsti nelle lettere d'invito e nella ulteriore documentazione di gara.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 13 DI 21</b>

**13.2** I soggetti qualificati devono comunicare ad ARIN S.p.A. tutte le variazioni dei requisiti indicati precedentemente, che siano influenti ai fini della qualificazione. Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, entro trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare a discrezione di ARIN S.p.A. una modifica d'ufficio della qualificazione, anche in mancanza di una richiesta di parte.


**13.3** Ogni anno di vigenza del presente Sistema, ARIN S.p.A. provvederà a verificare in capo a tutte le imprese iscritte ad un Albo la sussistenza dei requisiti prescritti nel presente Regolamento e nelle relative parti speciali.

I soggetti qualificati devono, pertanto, presentare alla ARIN S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata la qualificazione, i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante la permanenza di tutti i requisiti di qualificazione;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, in originale ovvero in copia conforme autenticata. Da tale documentazione deve risultare:
  - che l'impresa opera nel settore di attività connesso con la categoria di attività per la quale si è ottenuta la qualificazione;
  - l'inesistenza di dichiarazioni di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa. Tale requisito dovrà essere posseduto nell'ultimo quinquennio per le ditte iscritte da almeno cinque anni e dalla data di iscrizione per le ditte iscritte da meno di cinque anni;
  - la dicitura antimafia;
  - la sede legale stabilita in Italia oppure in altro Stato aderente all'Unione Europea o in Paesi non aderenti all'Unione Europea con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato del settore delle attività di pertinenza del presente Regolamento e relative parti speciali.

Il mancato invio della autocertificazione comporta l'automatica cancellazione dal relativo Albo.

Ai fini del mantenimento della qualificazione, ARIN S.p.A. può disporre l'esecuzione di verifiche ispettive per accertare il reale mantenimento dei requisiti previsti e richiedere la documentazione necessaria per effettuare tali verifiche.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 14 DI 21</b>

#### **ART. 14 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

ARIN S.p.A., in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ovvero in base ai risultati della procedura di valutazione dell'affidabilità di cui all'articolo 15 della presente parte generale del Regolamento, può procedere, senza che il soggetto abbia nulla a pretendere, alla sospensione ovvero alla cancellazione del soggetto dall'Albo in cui è iscritto.

Nelle parti speciali sono indicate nel dettaglio le ipotesi e modalità secondo cui ARIN S.p.A. potrà provvedere alla sospensione o alla cancellazione del soggetto dal relativo Albo.

L'avvio del procedimento di sospensione o di cancellazione viene comunicato al soggetto iscritto all'Albo al fine di dargli la possibilità di essere ascoltato prima della definizione del procedimento.

ARIN S.p.A. comunicherà per iscritto l'avvenuta sospensione o cancellazione dall'Albo.

#### **ART. 15 - VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ**


A seguito dell'affidamento di ogni singolo contratto in esecuzione del presente Sistema, ARIN S.p.A. provvede alla valutazione del Soggetto affidatario sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e nelle parti speciali.

Per ogni contratto rientrante nel campo di applicazione del Sistema di Qualificazione deve essere predisposta una valutazione tecnico-commerciale a cura del Responsabile del contratto di concerto con l'Area Procurement di ARIN S.p.A., con lo scopo di documentare la qualità delle prestazioni rese dagli affidatari.

La valutazione tecnica deve essere predisposta dal Responsabile della gestione del contratto alla fine della esecuzione dei lavori, servizi o forniture, in occasione del certificato di ultimazione dei lavori / collaudo / benestare al pagamento dell'ultima fattura di ogni contratto stipulato.

Gli elementi della valutazione verranno dettagliati nella parte speciale per ogni Albo, nonché eventualmente in occasione della singola procedura di gara indetta in applicazione del presente Sistema. Verrà assegnato un punteggio da 1 a 10.

La valutazione commerciale è predisposta dall'Area Procurement alla fine della esecuzione dei lavori, servizi o forniture, in occasione del certificato di ultimazione dei lavori / collaudo / benestare al pagamento dell'ultima fattura di ogni contratto stipulato.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 15 DI 21</b>

Gli elementi della valutazione verranno dettagliati nella parte speciale per ogni Albo, nonché eventualmente in occasione della singola procedura di gara indetta in applicazione del presente Sistema. Verrà assegnato un punteggio da 1 a 10.

Sulla base dei punteggi attribuiti verrà quindi eseguita la valutazione dell'affidabilità complessiva del soggetto affidatario. In caso di esito negativo della valutazione, ARIN S.p.A. provvederà alla sospensione ovvero alla cancellazione del soggetto dall'Albo, secondo i termini e le modalità indicate nelle parti speciali, cui si rinvia.

Le sanzioni saranno irrogate soltanto previa comunicazione dell'avvio del procedimento all'impresa interessata, al fine di dargli la possibilità di essere ascoltata e, comunque, dopo la conferma del mantenimento dello stesso indice di affidabilità a seguito dell'esame di approfondimento, effettuato dal Responsabile dell'Area Procurement, delle cause che hanno portato a tale valutazione. L'esito del procedimento sarà comunicato per iscritto all'impresa interessata.

#### **ART. 16 - EVIDENZA PUBBLICA DELL'ATTO**

ARIN S.p.A. provvede periodicamente all'aggiornamento delle iscrizioni agli Albi istituiti, unitamente alle variazioni e cancellazioni ivi apportate. La comunicazione alla ditta/società interessata della sospensione e della cancellazione dall'Albo avviene in forma scritta.

Gli albi istituiti da ARIN S.p.A. possono essere consultati dai soggetti interessati presso la sede sociale.


#### **ART. 17 - MODALITÀ DI INDIZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE SINGOLE GARE**

ARIN S.p.A. invita, con le modalità previste dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, i soggetti iscritti qualora intenda affidare forniture, servizi o lavori avvalendosi del Sistema di Qualificazione, senza preventiva pubblicazione del bando.

Nelle lettere d'invito sono indicate le condizioni e le prescrizioni anche ulteriori rispetto a quelle minime previste nella presente parte generale e nelle parti speciali del Regolamento che i concorrenti devono assolvere ai fini dell'ammissione alla gara - compresa anche la possibilità di presentarsi in forma riunita con altri soggetti qualificati - nonché i criteri di aggiudicazione che saranno determinati discrezionalmente da ARIN S.p.A. nel rispetto della normativa vigente.

Le lettere d'invito contengono, inoltre, espliciti riferimenti alle modalità di subappalto per le prestazioni oggetto della gara.



	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 16 DI 21</b>

Nell'importo a base di gara possono essere ricomprese prestazioni di altre categorie, eventualmente subappaltabili secondo le modalità di legge.

Nel caso di invito ad un raggruppamento di imprese, lo stesso non può partecipare alla gara in forma diversa da quella con la quale il soggetto è stato iscritto nella relativa categoria e classe d'importo ai sensi del presente regolamento e parti speciali.

Resta in ogni caso fermo che è vietata la presentazione di offerte alla medesima gara:

- da parte di un soggetto facente parte di raggruppamenti, consorzi o GEIE a titolo individuale e quale componente del raggruppamento, consorzio o GEIE;
- da parte di soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ovvero di soggetti tra i quali intercorrono rapporti di collegamento sostanziale ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

All'atto della presentazione di ogni offerta il concorrente dovrà confermare formalmente il possesso dei requisiti dichiarati ai fini della qualificazione, ed esibire la documentazione di volta in volta richiesta da ARIN S.p.A., secondo le modalità stabilite nella lettera di invito.


### **ART. 18 - TUTELA DELLA LEGALITÀ**

A.R.I.N. S.p.A. ha inteso istituire il presente Sistema di Qualificazione nella convinzione che lo stesso costituisca - non soltanto un agile strumento finalizzato a semplificare le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi e ad individuare gruppi di imprese di comprovata idoneità dal punto di vista morale e per specializzazione, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria - quanto soprattutto un valido ed efficace strumento al fine di perseguire il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto, nonché alla tutela delle imprese dal rischio di infiltrazioni camorristiche.

A tali fini, A.R.I.N. S.p.A.:

I) nel corso dell'istruttoria finalizzata alla qualificazione, acquisirà dalla Prefettura competente le **informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998**, sul conto di tutte le imprese richiedenti la qualificazione, anche aventi sede legale al di fuori della Provincia di Napoli, fornendo i dati di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 490/1994. Qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, la



	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 17 DI 21</b>

domanda di qualificazione verrà rigettata. Si applica a riguardo quanto previsto nel precedente articolo 9.


II) nelle procedure indette in esecuzione del presente Sistema di Qualificazione, A.R.I.N. S.p.A. si conformerà alle seguenti modalità operative:

a. In ogni caso, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, A.R.I.N. S.p.A. acquisirà nuovamente dalla Prefettura competente le **informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998**, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della Provincia, fornendo i dati di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 490/1994, relativamente ai seguenti contratti:

- appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro;
- subappalti e/o sub-contratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro;
- prestazioni di servizi e forniture del valore pari o superiore a 50.000,00 euro;
- forniture e servizi di seguito elencati indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto a terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale di cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere".


b. Decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta del rilascio di informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, A.R.I.N. S.p.A. procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del DPR 252/98.

Qualora a seguito delle verifiche eseguite dalla Prefettura siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento sostanziale e formale con altre imprese partecipanti alla gara, A.R.I.N. S.p.A. **risolverà** immediatamente ed automaticamente il contratto, ovvero revocherà immediatamente l'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti saranno acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo verrà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il


	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 18 DI 21</b>

maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero quando il valore non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. A.R.I.N S.p.A. potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- c. A.R.I.N S.p.A. al di fuori dei casi di cui alla precedente lett. b) procede alla **risoluzione** immediata ed automatica del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre partecipanti, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto.
- d. A.R.I.N S.p.A. ha la facoltà di non stipulare il contratto e/o di non autorizzare il subappalto o il subcontratto - ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione - qualora vengano acquisiti elementi rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali di cui all'art.10 comma 9 del DPR 252/98.
- e. A.R.I.N. S.p.A., allo scopo di acquisire ogni utile intervento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, introdurrà negli atti di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed eventuali successive variazioni.
- f. A.R.I.N. S.p.A. introdurrà negli atti di gara l'obbligo per le imprese esecutrici, a vario titolo, di lavori servizi e forniture, della **osservanza rigorosa delle disposizioni**:
- in materia di collocamento e igiene sul lavoro;
  - in materia di sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette al ribasso, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri;
  - in materia di tutela dei lavoratori contrattuale e sindacale;
- f.1 L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà grave inadempimento contrattuale, con la conseguenza che ARIN S.p.A. procederà alla **risoluzione** contrattuale e/o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto. A.R.I.N. S.p.A., considera, in ogni caso, inadempimento grave:

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 19 DI 21</b>

- La violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
  - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
  - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
  - la violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e derivanti dalla contrattazione collettiva e di quelli derivanti dalla legislazione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- g. Ferme tutte le verifiche che ARIN S.p.A. effettuerà nel corso delle istruttorie finalizzate alla qualificazione al presente Sistema e nel corso delle singole procedure di affidamento indette in esecuzione del presente Sistema, qualora ARIN S.p.A. dovesse verificare, sia prima che dopo la stipula del contratto e/o l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, la sussistenza di **ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006** ovvero di accordi tra imprese partecipanti alla medesima categoria di un Albo, ovvero alla medesima classe d'importo qualora la categoria si articoli in più classi d'importo, nonché tra imprese partecipanti alla medesima gara, A.R.I.N. S.p.A. provvederà (oltre che, se del caso, al rigetto della domanda di qualificazione ovvero alla esclusione della gara per tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale) a non stipulare il contratto e/o a non autorizzare il subappalto o il subcontratto, ovvero - se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa - procederà alla **risoluzione** del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subcontratto, nonché in ogni caso, alla cancellazione dei soggetti coinvolti dall'Albo in cui sono iscritti. In caso di risoluzione contrattuale ovvero di revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, a carico dell'impresa verrà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero quando il valore non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. A.R.I.N. S.p.A. potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- h. A.R.I.N. S.p.A. non autorizzerà subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla gara, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- i. A.R.I.N. S.p.A. riporterà nelle lettere di invito di cui all'art. 17 che precede, le clausole di seguito indicate, che dovranno essere sottoscritte ed accettate dalle imprese in sede di stipula del contratto o subcontratto:

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 20 DI 21</b>

#### **Clausola n. 1**

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).*

#### **Clausola n. 2**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire nell'immediato da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*


#### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui art. 10 del dpr. 252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

#### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. È considerato, in ogni caso, inadempimento grave:*

- *La violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- *l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE</b>	<b>REV. 1 DEL 03/12/2008</b>
	<b>REGOLAMENTO - PARTE GENERALE</b>	<b>PAGINA 21 DI 21</b>

- *l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.*
- *la violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e derivanti dalla contrattazione collettiva e di quelli derivanti dalla legislazione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.*

#### **Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto qualora dovessero emergere - in qualunque momento - **ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006**, ovvero di accordi con altre imprese partecipanti alla medesima categoria di un Albo, ovvero alla medesima classe d'importo qualora la categoria si articoli in più classi d'importo, ovvero con altre imprese partecipanti alla medesima gara. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

#### **Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara altresì di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultanti aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

### **ART. 19 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento (parte generale e parti speciali), ivi comprese quelle derivanti dalle procedure di affidamento indette in virtù del presente Sistema di Qualificazione e dai relativi esiti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.